

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

dell'8 novembre 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari e
appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,

decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

Sostanza(e) attiva(e):	Thiamethoxam 25.0 %
Tipo di formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Realchemie Thiametoxam	Numero di omologazione svizzero: D-4853
	Paese di origine: Germania
	Numere di omologazione straniero: PI 006212-00/003
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie
	Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Applicazione:

Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo
dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente
da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia
accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana
per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di
raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del
prodotto.

¹ RS 916.161

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

8 novembre 2011

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann